

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate**

**9<sup>^</sup> DIVISIONE - 4<sup>^</sup> SEZIONE**

**Contratto a seguito di procedura ristretta in ambito UE/A.S.P. n. 2811454**, svolta ai sensi del D. Lgs. 208/2011, con la SLS – SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.r.l., con sede legale in Via Monte Nero n. 67/69 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), avente ad oggetto *la “Acquisizione della capacità di comunicazione OTH (Over The Horizon) tramite sistemi Troposcatter”*, suddiviso in due lotti, di cui uno opzionale.

L'importo del presente contratto è pari ad Euro **1.596.000,00** (unmilione cinquecentonovantaseimila/00) I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 633/1972.

**C.I.G.: ZBC2E90755**

**RUP: Capo della 5<sup>^</sup> Divisione di TELEDIFE.**

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 14 (quattordici) del mese di marzo in Roma io Dott. Giorgio RAINALDI, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo, con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, alla redazione e alla stipula del presente contratto

**TRA**

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

N. 731 di Rep.  
del 14.03.2023

Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC [teledife@postacert.difesa.it](mailto:teledife@postacert.difesa.it)), rappresentato dal Dirigente Dott. Maurizio TRAVAGLIANTE in qualità di Capo della 9^ Divisione

**E**

la SLS – SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.r.l., con sede legale in Via Monte Nero n. 67/69 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr. 057080610016, PEC [supportlogisticservices@pec.it](mailto:supportlogisticservices@pec.it), rappresentata dal Dott. Rosario BONO nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Rappresentante Legale, come risulta dalle CCIAA di Roma al n. T 505197680 del 14.02.2023

**PREMESSO CHE**

- Lo SMD - VI Reparto ha espresso la necessità di “acquisire la capacità di comunicazione OTH (Over The Horizon) tramite sistemi Troposcatter”;
- al fine di soddisfare la sopracitata esigenza, TELEDIFE con lettera di invito del 03.06.2021 ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la piattaforma “Application Service Provider (A.S.P.) della Pubblica Amministrazione”, numero iniziativa 2811454, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la SLS – SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.r.l., all’esito dello svolgimento della gara A.S.P., in data 20.12.2021, è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art. 2;
- la SEMATRON S.r.l., in data 20.01.2022, ha presentato ricorso – numero di registro generale 822 - presso il TAR del Lazio, giusta relata di notifica a mezzo PEC del 18.02.2022, avverso la procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa - TELEDIFE nonché nei confronti della SUPPORT

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

LOGISTIC SERVICES S.r.l. con richiesta di annullamento dell'aggiudicazione e di ogni altro atto connesso o conseguenziale;

- Il TAR del Lazio, giusta sentenza n.822/2022 REG. RIC del 26.09.2022 ha respinto tutti i motivi proposti da parte ricorrente

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 – OGGETTO DELLA COMMESSA**

La SLS – SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.r.l., in seguito denominata semplicemente società, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (in seguito denominata semplicemente TELEDIFE) la fornitura della “Capacità di comunicazione OTH (Over The Horizon) tramite sistemi Troposcatter”.

La presente commessa è costituita da un unico Lotto suddiviso in 3 sublotti per la fornitura di base più un equivalente Lotto opzionale suddiviso in tre sublotti opzionali.

#### **Art. 3 - NORME DI CARATTERE GENERALE**

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell'ANAC in quanto compatibili ed applicabili.

Le norme sopracitate, che la società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA**

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- alla Specifica Tecnica (**Allegato "A" al contratto**);
- alla Proposta Tecnica (PT) (**Allegato "B"**).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal contratto e dalla Specifica Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il contratto;
- la Specifica Tecnica (Allegato "A");
- la Proposta Tecnica - PT (Allegato "B").

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

**Art. 5 - AMMONTARE DELLA COMMESSA**

Il valore della commessa di cui al presente atto, ammonta complessivamente ad Euro **1.596.000,00 (unmilione cinquecento novantaseimila/00) I.V.A. esente**, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 633/1972 per la fornitura base più l'opzione.

Tale importo è derivante dall'offerta della società e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato "C"**).

L'importo del **LOTTO BASE** è pari ad Euro **798.000,00 (settecento novantottomila/00) I.V.A. esente**, così ripartiti:

- **Sublotto base 1: "Fornitura di un sistema troposcatter con documentazione":** Euro **397.000,00 (trecento novantasettemila/00) I.V.A. esente;**
- **Sublotto base 2: "Fornitura di un sistema troposcatter con documentazione":** Euro **397.000,00 (trecento novantasettemila/00) I.V.A. esente;**
- **Sublotto base 3: "Corso di formazione operatore":** Euro **4.000,00 (quattromila/00) I.V.A. esente.**

L'importo del **LOTTO OPZIONALE**, nel caso in cui venga esercitata l'opzione, è pari ad Euro **798.000,00 (settecento novantottomila/00) I.V.A. esente**, così ripartiti:

- **Sublotto opzionale 1: "Fornitura di un sistema troposcatter con documentazione":** Euro **397.000,00 (trecento novantasettemila/00) I.V.A. esente;**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

- **Sublotto opzionale 2: “Fornitura di un sistema troposcatter con documentazione”:** Euro **397.000,00**  
(trecentonovantasettemila/00) I.V.A. esente;
- **Sublotto opzionale 3: “Corso di formazione operatore”:** Euro **4.000,00** (quattromila/00) I.V.A. esente.

Gli oneri per la sicurezza per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all’esecuzione delle prove di verifica di conformità/collaudato, necessarie a realizzare quanto indicato all’Articolo 2 “oggetto della commessa”.

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, *royalties*, etc.), intendendo con ciò sollevare l’A.D. da qualsiasi impegno.

#### **Art. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

I prezzi si intendono accettati dalla società a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

La società non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell’interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l’esecuzione dell’Atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventuale circostanza.

La società dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e

LA SOCIETA’ CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL’A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L’UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **Art. 7 – DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla società dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), da TELEDIFE 9<sup>^</sup> Divisione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

TELEDIFE 2<sup>o</sup> Reparto 5<sup>^</sup> Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.5.4);

- TELEDIFE 10<sup>^</sup> Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);
- SMD – VI Reparto;
- SME – VI Reparto;
- POLMANTEO;
- STTEL Roma.

#### **Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Il presente contratto avrà la durata di 16 (sedici) mesi per la fornitura base, estendibile di ulteriori 16 (sedici) mesi nel caso di esercizio dell'opzione, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

#### **Art. 9 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE**

L'A.D. si riserva la facoltà di attivare il lotto opzionale entro la durata del contratto. Qualora l'A.D. intenda disporre l'avvio del lotto opzionale dovrà darne comunicazione scritta alla società, a mezzo PEC, che sarà inviata da TELEDIFE 9, previa integrazione della cauzione di cui all'art. 30 del presente contratto. Il Lotto opzionale avrà durata di 16 (sedici) mesi dalla notifica dell'esercizio dell'opzione stessa. Detta opzione, che formerà oggetto di separato decreto di impegno, qualora esercitata, sarà regolamentata secondo le modalità indicate negli articoli del presente contratto. Resta inteso che, qualora l'A.D. non intendesse usufruire delle forniture o prestazioni previste dai lotti opzionali, la società non avrà nulla da pretendere.

L'esecuzione contrattuale della fornitura opzionale è condizionata, altresì, dalla conferma della disponibilità finanziaria per gli Esercizi Finanziari successivi.

#### **Art. 10 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA**

##### **TECNICA**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 5<sup>a</sup> Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE**), che sarà nominato, su proposta del RUP, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di decorrenza del presente contratto.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla società il nominativo ed il recapito del DdE e del DdL.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni.

### **Compiti e responsabilità del DdE**

Il Direttore dell'esecuzione dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la società (ISO:9001);
- redigere il certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione della Stazione Appaltante.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 2.5.4.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della società munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

**Art. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
E VERIFICA DI CONFORMITA'**

**1. Sublotto base 1, sublotto base 2, sublotto opzionale 1 e sublotto opzionale 2: "Fornitura di un sistema troposcatter con documentazione"**

**Località e termine di inizio/ultimazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto dei sublotti base 1 e 2, sopra indicati del presente contratto, nonché dei sublotti opzionali 1 e 2 – qualora attivati, avranno inizio alla data di decorrenza del presente contratto.

La fornitura dei materiali ed apparati TLC quantificati ed indentificati nella Proposta Tecnica, dovranno essere presentati per la verifica di conformità presso il Polo Di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici dell'Esercito (**POLMANTEO**) Viale Angelico, 19 - 00195 Roma, entro i termini indicati nella seguente tabella:

Sublotto base 1	Entro 180 gg solari dalla data di decorrenza contrattuale
Sublotto base 2	Entro 360 gg solari dalla data di decorrenza contrattuale
Sublotto opzionale 1	Entro 180 gg solari dalla data di notifica

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

	dell'esercizio dell'opzione
Sublotto opzionale 2	Entro 360 gg solari dalla data di notifica dell'esercizio dell'opzione

### **Avviso di ultimazione delle prestazioni**

La società è tenuta a dare “Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni”, almeno 10 giorni solari prima del termine stabilito, a mezzo posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.5.4., al DdE ed allo STTEL Roma. In allegato a detta comunicazione la società dovrà trasmettere la *Certificazione di Conformità*, l’Elenco dei materiali e le “*norme di verifica di conformità ed accettazione*” (NVCA). Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 2.5.4 le approverà o richiederà alla società di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate. L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal personale dello STTEL di Roma che redigerà apposito “Certificato di ultimazione delle prestazioni”, controfirmato dal Rappresentante della società ed in bollo, il cui onere è posto a carico della società. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.5.4 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

### **Modalità di verifica di conformità**

La verifica di conformità verrà eseguita entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione dell’avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura dell’Organo di verifica nominato da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica nonché nel presente contratto. Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni e delle Norme di verifica e conformità ed accettazione. La società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la società potrà, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del Disciplinare di Gara, della Specifica Tecnica e della Proposta Tecnica della società.

#### **Certificato di Verifica di conformità**

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito "*Certificato di verifica di conformità*" che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della società, degli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 19 del presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 5 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine delle operazioni di verifica.

#### **Accettazione**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita "Determinazione di accettazione" che verrà notificata da TELEDIFE 5 a mezzo di posta elettronica certificata alla società e, comprensiva del certificato di verifica di conformità, anche al Consegnatario dei Materiali dell'Ente dell'A.D. ed a TELEDIFE 10..

### **Modalità di consegna**

Il Consegnatario del POLMANTEO redigerà il previsto "*Verbale di Consegna*".

L'originale in bollo del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della società, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.5.4 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10..

### **Imballaggio e spese di trasporto**

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore. Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa. Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della società.

### **Assicurazione dei materiali**

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico della società.

### **Trasferimenti dei rischi**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Sono a carico della società i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

### **Assunzione in carico**

Alla data del Verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario che provvederà al completamento della "*Dichiarazione di assunzione in carico*". Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10. entro 3 giorni solari dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la *Dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico*.

E' fatto obbligo alla società di consegnare al Consegnatario la fattura in formato digitale con data di emissione non anteriore alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ciascun Sublotto. La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10. entro i 15 (quindici) giorni solari dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

## **2. Sublotto base 3 e sublotto opzionale 3: "Corso di formazione operatore"**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

### **Termini di adempimento**

Il sublotto base 3 “corso di formazione per operatori”, nonché il sublotto opzionale 3 “corso di formazione per operatori”, qualora attivato, descritti nella Proposta Tecnica, della durata di una settimana e tenuti in lingua italiana da personale della Support Logistic Services S.r.l., dovranno essere svolti entro i termini indicati nella seguente tabella:

Sublotto base 3	Entro 480 gg solari dalla data di decorrenza contrattuale
Sublotto opzionale 3	Entro 480 gg solari dalla data di notifica dell'esercizio dell'opzione

I corsi sopra richiamati dovranno essere svolti presso il sito dell'A.D. che sarà indicato da TELEDIFE 2.5.4. entro il termine di approntamento del sublotto base 1 per il corso del lotto base ed entro il termine di approntamento del sublotto opzionale 1 per il corso del lotto opzionale 3.

La data effettiva di inizio del/i corso/i sarà concordata tra l'A.D. e la società in funzione della messa a disposizione dei locali ove effettuare l'attività didattica e degli impianti tecnologici occorrenti. L'A.D. entro tale data renderà disponibile il personale frequentatore del corso. La società dovrà fornire, a sua cura ed onere, adeguata documentazione didattica in lingua italiana, nonché gli ausili e le attrezzature per condurre l'attività formativa.

I compiti del/i Capo/i Corso sono i seguenti:

- Riferire in ogni momento a TELEDIFE 2.5.4. in relazione a qualsiasi problematica di carattere tecnico-amministrativo inerente lo svolgimento del corso;

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

- Coordinare le attività al fine di garantire la presenza dei frequentatori durante lo svolgimento del corso.

### **Avviso di approntamento**

La società dovrà si dovrà coordinare per il tramite del DdE ed inviare entro il termine di approntamento la comunicazione con le modalità di esecuzione del corso (settimana del corso, programma di dettaglio della settimana, docenti, località di esecuzione, materiale didattico previsto per le lezioni teoriche e materiale necessario per le esercitazioni pratiche, eventuali richieste per l'A.D.).

### **Verbale di Buona Esecuzione**

Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal completamento del corso, in contraddittorio con la società, dovrà essere redatto dal Capo Corso il **Verbale di Buona Esecuzione** in bollo, il cui onere è a carico della società, che dovrà contenere, tra l'altro, la lista dei partecipanti e il programma del corso svolto. Il Certificato di Buona Esecuzione dovrà essere trasmesso dall'Ente dove si è tenuto il corso al DdE.

### **Certificato di Buona Esecuzione**

In caso di Buona Esecuzione del corso, il DdE provvederà a redigere apposito ***“Certificato di Buona Esecuzione”*** che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della società, degli obblighi contrattuali. In allegato al citato certificato dovrà essere indicato se vi sono stati ritardi nell'inizio del corso imputabili alla società rispetto alla data concordata tra le parti e se vi sono stati eventuali disservizi verificatisi durante l'erogazione del corso.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 19 del presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale in bollo del certificato di Buona Esecuzione, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 5 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine delle operazioni di verifica.

### **Accettazione**

L'accettazione finale verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di favorevole conclusione del corso, con apposita "Determinazione di accettazione" comprensiva del certificato di Buona Esecuzione e verrà notificata da TELEDIFE 2.5.4 a mezzo di posta elettronica certificata alla società ed a TELEDIFE 10.

### **Art. 12 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la società dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001** - versione 2015, per il settore di classificazione EA33 "*Tecnologia dell'informazione*" rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*) o equivalente IAF (*International Accreditation Forum*) almeno per il produttore del sistema Troposcatter.

La società dovrà presentare a TELEDIFE 2.5.4. la **Certificazione di Conformità del produttore del sistema Troposcatter**, con data non anteriore a due mesi rispetto a quella di ultimazione delle prestazioni di ogni singolo

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

sistema, per comprovare che i sistemi in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti e al presente contratto.

**Art. 13 – APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE  
CONCERNENTI LE PRESCRIZIONI MINIME PER LA SICUREZZA E  
LA SALUTE DA ATTUARE DURANTE IL CORSO**

La società è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In osservanza al **D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008** e s.m.i., sarà redatto, a cura della società di concerto con il responsabile dell'Ente dove si svolgerà il corso, il DUVRI statico in **Allegato "D"**.

Gli oneri relativi all'attuazione del "DUVRI statico" sono già compensati dal prezzo del contratto.

La società, presa visione del "DUVRI statico" redatto dalla stazione appaltante e, qualora l'attività venisse svolta all'interno di un Ente della Difesa, preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si impegna a fornire ai responsabili della sicurezza dell'Ente ove la Società opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo integrare, il "DUVRI dinamico", quale documento integrativo ed evolutivo del "DUVRI statico". Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile della Sicurezza dell'Ente dell'A.D., per conto del Committente, anche su richiesta della società appaltatrice, ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati.

L'approvazione del "DUVRI dinamico" e la verifica della sua adozione, da parte della Società, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza.

E' fatto obbligo alla società, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa è stato eseguito in modo conforme alla Legge n. 46 del 05/03/1990 ed al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DdE all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

La società si impegna a rispettare i previsti requisiti di sicurezza nello svolgimento anche delle attività del servizio di garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, e si assume ogni responsabilità per i casi di infortunio del proprio personale addetto e/o a terzi.

La società è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente contratto ed è sempre responsabile di tutti i danni a persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivante da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati al proprio personale, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

**Art. 14 - ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE  
UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH**

La società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La società è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la società si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della società è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

#### **Art. 15 - CODIFICAZIONE**

Per tutti i materiali in fornitura la società si obbliga a fornire all’Amministrazione ed all’Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Il codice CEODIFE (Codice per identificare l’Ente Militare destinatario che deve Operare sul SIAC) che la società dovrà utilizzare nella procedura di codifica dei materiali in fornitura per il presente contratto è: 9000056, corrispondente a TELEDIFE 5<sup>^</sup> Divisione.

Le operazioni di codifica dovranno essere ultimate prima della data dell’avviso di ultimazione delle prestazioni relative ai sublotti di cui detti materiali fanno parte.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL’A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L’UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "E"** al presente contratto.

#### **Art. 16 – SUBAPPALTO/SUBFORNITURA**

Nel caso in cui dall'offerta risulti che la società ricorrerà al subappalto - ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 208 per i contratti stipulati dall'A.D - non potrà, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

#### **Subappalto**

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della società affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della società contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la società dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori/servizi affidati in subappalto alla società aggiudicataria la quale dovrà trasmettere,

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla società ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e società risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

### **Subfornitura**

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della società. E' fatto obbligo alla società di comunicare a TELEDIFE 5 l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni del sublotto.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della società contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

**Art. 17 - GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'**

Per un periodo di tempo della durata di 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei materiali e software - estensibile ad ulteriori 12 (dodici) mesi in caso di attivazione dell'opzione - la società dovrà garantire il funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

La società interviene entro 7 (sette) giorni solari, a decorrere dalla richiesta, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 19 del presente contratto.

Qualora la società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la società è tenuta comunque ad eseguire sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della società sul territorio nazionale.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla società nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la società dovrà inviare a TELEDIFE 5^ un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la società dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.5.4., per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della società.

#### **Art. 18 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia in bollo, il cui onere è posto a carico della società, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

In tali casi verrà applicata alla società una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

**Art. 19 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ  
RELATIVE**

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la società è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni di cui ai sublotti base 1, base 2, opzionale 1 e opzionale 2 e relative consegne per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo sublotto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno, fino al raggiungimento del 10% del valore del sublotto corrispondente;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni di cui al sublotto base 3 e sublotto opzionale 3 rispetto ai tempi contrattualmente previsti, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo sublotto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno, fino al raggiungimento del 10% del valore del sublotto corrispondente;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art 17, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi, da trattarsi sull'importo della cauzione. E'

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla società le spese sostenute;

- d) qualora la società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'articolo 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità" e dall'articolo 15 "Codificazione", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari allo 0,05% dell'importo contrattuale relativo al Sublotto di fornitura per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che la stessa società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualsunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale relativo al Sublotto di fornitura, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudato da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo netto contrattuale.

#### **Art. 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

La società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **Art. 21 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE**

##### **RISERVATE**

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

La società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso presso degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la società, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al DdE ed a TELEDIFE 2.5.4. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

#### **Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi di inadempienze della società agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la società non adempia all'obbligo di:
  - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
  - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la società non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni solari concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

**Art. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO**

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla società, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La società dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

**Art. 24 - FORZA MAGGIORE**

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale richiamato dall'articolo 216, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile n. 50.

Tra le cause di forza maggiore è compreso:

- lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la società;
- il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, che ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti prodotti;
- il conflitto attualmente in atto in Ucraina, che ha inciso sulle disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la società, entro tre giorni solari dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

TELEDIFE 2.5.4. ed al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

#### **Art. 25 - SOSPENSIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE**

Qualora i termini previsti nel presente contratto, compresi quelli di cui agli artt. 7 "decorrenza del contratto" e 10 "esecuzione contrattuale e sorveglianza tecnica", ricadano nei periodi di chiusura collettiva della società, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data della riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione all'A.D. con almeno 15 giorni solari di anticipo.

#### **Art. 26 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi di cui all'offerta della società allegata al presente contratto e del quale fa parte integrante sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Inoltre i prezzi di cui sopra sono onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

#### **Art. 27 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE**

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Qualora la società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.5.4., improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla società sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla società almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

#### **Art. 28 - MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA**

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

**Art. 29 – ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE**

Non applicabile

**Art. 30 - CAUZIONE**

La società ha prestato una cauzione, in virtù del possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare del LOTTO BASE, costituita da polizza fideiussoria n° 2373455, emessa in data 10.02.2023 dalla COFACE Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., autenticata da Maria Teresa Dalsasso, notaio in Roma, fino alla concorrenza di Euro 150.030,00.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della società, del verbale di accettazione del sublotto base 1 (svincolo del 40%) e sublotto base 2 (svincolo di ulteriore 40%).

Qualora l'A.D. intenda attivare il LOTTO OPZIONALE, la Support Logistic Services S.r.l. è tenuta ad integrare la cauzione tramite polizza fideiussoria di pari importo, ossia di Euro 150.030,00.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dalla più tardiva delle seguenti date:

- termine del periodo di garanzia del sublotto base 2 nel caso di sola fornitura base;
- termine del periodo di garanzia del sublotto opz 2 nel caso di fornitura opzionale.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

Lo svincolo avverrà dietro domanda della società in carta semplice a TELEDIFE 10 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della società.

### **Art. 31 – ANTICIPAZIONI**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 (emendato ai sensi dall'art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021), è prevista la possibilità di corrispondere alla società, qualora richiesta, nei limiti della disponibilità finanziaria, una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

### **Art. 32 - PAGAMENTI**

**Sublotti base 1, base 2, opzione 1 e opzione 2** - il pagamento dei sublotti avrà luogo come di seguito indicato:

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

100% dell'importo, ridotto all'80% nel caso in cui la società faccia ricorso alle anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del codice degli Appalti e s.m.i., dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.5.4.:

- Fattura elettronica del sublotto;
- Notifica della "determinazione di accettazione" del sublotto;
- Verbale di consegna del sublotto;
- Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività assunzione in carico/registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software (solo nel caso di in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software).

**Sublotto base 3 e opzione 3** - il pagamento del sublotto avrà luogo come di seguito indicato:

100% dell'importo ridotto 80% nel caso in cui la società faccia ricorso alle anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del codice degli Appalti e s.m.i. all'avvio dell'attività di supporto dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.5.4.:

- Fattura elettronica del sublotto;
- Notifica della "determinazione di accettazione" del sublotto;
- Verbale di Buona Esecuzione redatto dal Capo Corso;

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

– Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni, redatto dal DdE.

La società potrà emettere fattura elettronica in data **non anteriore** alla data del verbale di consegna della fornitura (sistema troposcatter con documentazione) e/o verbale di buona esecuzione (corso).

Nell'ipotesi di anticipazione del 20% dell'importo del contratto, il pagamento avrà luogo dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.5.4.:

- Garanzia fideiussoria;
- Fattura elettronica.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (TELEDIFE 10.).

La fattura che la società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione e verbale di consegna.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, le parti concordano, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 192/2012, che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato sul conto corrente dedicato che la società aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

### **Art. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.r.l. assicura e garantisce che il c/c IBAN: [REDACTED] è un conto “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella **Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della società** del 13.02.2023 (**Allegato “F”**). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10 a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG ZBC2E90755**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L’obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE  
2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62**

La società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la società è tenuta a sottoscrivere il “*Patto di Integrità*” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato “G”**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente Art. 19 “Inadempienze contrattuali - penalità relative”.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'Art.22 "risoluzione del contratto".

### **Art. 35 - ASSICURAZIONI SOCIALI**

La società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

### **Inadempienza Contributiva**

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni.

### **Inadempienza Retributiva**

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

### **Art. 36 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

**Art. 37 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI**

La società dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.teledife.difesa.it](http://www.teledife.difesa.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la società sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla società nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

**Art. 37 - DOMICILIO LEGALE e PEC**

Agli effetti del presente contratto la società elegge il proprio domicilio in Via Monte Nero n. 67/69 - 00012 Guidonia Montecelio (RM).

La PEC che la società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è: [supportlogisticservices@pec.it](mailto:supportlogisticservices@pec.it).

**Art. 38 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE**

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10<sup>^</sup>. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

**Art. 39 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della società.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

La società è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

#### **Art. 40 - VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente atto, mentre vincola la società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto. Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la società non potrà avanzare alcuna pretesa.

\*\*\*\*\*

Le parti convengono, altresì, di sottoscrivere il presente contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dallo stesso secondo le previsioni dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

\*\*\*\*\*

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s del D.Lgs. n.82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero 46 (quarantasei) pagine, di cui l'ultima è di numero 7 (sette) righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI

LA SOCIETA' CONTRAENTE  
Rosario BONO

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
Maurizio TRAVAGLIANTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
Giorgio RAINALDI